



COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 08/11/2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2. Soggetto attivo

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Locali ed aree escluse dal tributo

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 8. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Determinazione della tariffa tributaria

Art. 10. Composizione ed articolazione della tariffa

Art. 11. Costo di gestione e piano finanziario

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche e loro classificazione

Art. 15. Scuole statali

Art. 16. Tributo giornaliero

Art. 17. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 18. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 19. Riduzioni per il recupero

Art. 20. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 22. Presupposto della maggiorazione

Art. 23. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 26. Poteri del Comune

Art. 27. Accertamento

Art. 28. Sanzioni

Art. 29. Riscossione

Art. 30. Interessi

Art. 31. Rimborsi

Art. 32. Somme di modesto ammontare

Art. 33. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 35. Clausola di adeguamento

Art. 36. Disposizioni transitorie

Art. 37. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

All. A: Categoria di utenze non domestiche.

All. B: tabelle coefficienti per la attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche (KA e KB) e alle utenze non domestiche (KC e KD) .

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ss.mm. , in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. **Si intendono per:**
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, tutte le restanti superfici diverse dalle utenze di tipo domestico , tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, ivi comprese le aree scoperte operative . Per area scoperta operativa si intende quella utilizzata direttamente e/o strumentalmente per l'esercizio di una attività economica .
3. **Sono escluse** dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili occupate o detenute da soggetti appartenenti alle utenze non domestiche , diverse da quelle operative .
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione a r e t e costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente

attitudine alla produzione di rifiuti. A tal fine , per le **utenze domestiche** il presupposto si applica sulla base di qualsiasi elemento o atto che faccia presumere l'inizio della utilizzazione quali, a titolo meramente esemplificativo :

- la data di richiesta di residenza anagrafica ;
- stipula del contratto di locazione, affitto, comodato d'uso .

5. Per le utenze non domestiche invece , il presupposto tributario decorre dalla data di rilascio anche tacita della concessione o autorizzazione da parte della pubblica autorità , oppure se antecedente:

- dalla data di stipula del contratto di locazione, affitto, comodato d'uso;
 - presentazione di denunce di inizio attività (Ufficio IVA, Camera di commercio) ;
 - qualsiasi altra documentazione che comprovi il possesso e/o la disponibilità dei locali e/o aree .
- 6.** La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Locali ed aree escluse dal tributo .

1. Rimangono esclusi dal tributo :

- I locali e le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali quali sedi, uffici e i servizi gestiti direttamente dalla amministrazione comunale o da soggetti no-profit dalla stessa direttamente incaricati ;

- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio pubblico di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. I locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto rimangono assoggettati al tributo .

- I locali e le aree che per loro natura non possono produrre rifiuti o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in condizioni obiettive di non utilizzabilità e di fatto non siano utilizzati. A titolo meramente esemplificativo, presentano tali caratteristiche :

- Impianti tecnologici quali celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura,centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento e simili, vani ascensori, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- Le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio della attività sportiva riservate ai soli praticanti. Rimangono assoggettate al tributo i locali e le aree ad uso diverso quali uffici,gradinate,servizi,punti di ristoro ecc.
- Le unità immobiliari , sia abitative che non abitative, prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete purchè tale circostanza risulti da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni .
- Gli immobili inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, restauro, risanamento, di fatto non utilizzati , purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni .
- I solai e i sottotetti di altezza media inferiore a cm 150.

2. Sono altresì esclusi dal tributo :

- I locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, purchè condotti da imprenditori agricoli o da coltivatori diretti;
 - Le aree scoperte pertinenziali od accessorie delle civili abitazioni .
 - Le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassati delle utenze non domestiche, ad eccezione delle aree operative ;
 - Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione ;
 - Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ;
 - Per gli impianti di distribuzione dei carburanti : le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio ;
 - Le aree comuni del condominio ai sensi dell'art.1117 del codice civile, purchè non utilizzate in via esclusiva ;
 - I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al gestore del servizio pubblico , per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale, di protezione civile .
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione del presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione , direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi e, qualora l'ufficio lo ritenga necessario, corredata da idonea documentazione .
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 5.

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite ,come da idonea documentazione, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi , di ricerca,di radiologia,di radioterapia,di riabilitazione e simili,reperti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive .

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo,la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie una riduzione pari al 20%.

4. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la attività svolta e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di

formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. Sono ritenute valide le denunce già acquisite ai fini TARSU

Art. 8. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art.14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm. (cooperazione tra i comuni e Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria **iscritte o iscrivibili** nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Pertanto ai fini della applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Dlgs n. 507 del 15 novembre 1993 (TARSU), iscritte o iscrivibili nei ruoli di riscossione comunali.
2. Ai fini della attività di accertamento per le unità immobiliari di cui al comma precedente, il comune può considerare come superficie tassabile quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti con Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. A tal fine il comune né da comunicazione al contribuente adottandone ogni idonea forma, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.
3. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione agli uffici della Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia del Territorio con gli elementi in possesso della stessa o comunque sulla base degli elementi in possesso del Comune stesso. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
4. Il medesimo criterio di cui sopra è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e ss.mm. (c.d." *immobili fantasma*").
5. Per tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma 1, la superficie tassabile è costituita da quella calpestable. Restano applicabili i criteri stabiliti dal precedente comma 3 del presente articolo.
6. La superficie imponibile, dichiarata o accertata, è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9. Determinazione della tariffa tributaria

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. *Metodo normalizzato*) e dei relativi allegati o da altre disposizioni espressamente previste dal legislatore.
3. La Tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed è approvata contestualmente al Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da

adottare entro il termine previsto dalle leggi statali di approvazione del Bilancio di previsione . La deliberazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento . In caso di mancata adozione dell'atto deliberativo, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente .

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 10. Composizione ed Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 .

Art.11 Costo di gestione e Piano finanziario

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del **Piano Finanziario** degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione . Il **Piano finanziario** è approvato con apposita deliberazione del Consiglio comunale , tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito .
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 25 , decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13. Tariffa per le utenze domestiche

1. Le **utenze domestiche** si distinguono in domestiche residenti e domestiche non residenti. **Per le utenze domestiche residenti**, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici comunali o comunque dal numero dei soggetti che occupano di fatto l'immobile anche se non residenti o suddivisi in più nuclei famigliari. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorante presso le utenze per almeno sei mesi nell'anno solare come ad esempio le colf che dimorano presso le famiglie.

Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti si presume pari a 1.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche e loro classificazione

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

4. Ai fini della individuazione della tariffa applicabile, i locali e/o le aree relative alle **utenze non domestiche** sono classificate secondo le categorie definite dal presente regolamento di cui all'allegato "A" allegata. Tali utenze risultano classificate sulla base dei codici ATECO attribuiti dall'ISTAT o ai fini IVA risultanti in sede di dichiarazione di inizio attività o di variazione presentate dai titolari o comunque risultanti dai pubblici registri o in atti di autorizzazione amministrativa. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta nei locali e/o superfici di riferimento. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici aventi autonoma e distinta utilizzazione, purché sia evidenziato nella denuncia di inizio attività o di variazione. Tali elementi potranno essere rilevabili anche sulla base della attività di accertamento espletata dall'ufficio del servizio comunale preposto.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 15. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), fatte salve diverse disposizione legislative .

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 16. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo .

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni contemplate nel presente regolamento nei relativi articoli ; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 18.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 22 .

17. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per la copertura di servizi indivisibili di cui all'articolo 22.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 18. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene sull'intero territorio comunale ad eccezione di residue zone per le quali il più vicino punto di raccolta dista oltre 300 metri lineari dall'utenza.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Alle utenze che distano oltre i 300 metri lineari dal più vicino punto di raccolta si applica una riduzione della tariffa pari al 70%.

Art. 19. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha

effettuato l'attività di recupero, viene ridotta del 20%.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 20. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto ridotto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente .

Art. 21. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad un massimo di due tra quelle più favorevoli al contribuente quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 22. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 15.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 23. Aliquote.

1. Ai sensi dell'art.10 comma 2 lettera c) del Decreto 8 aprile 2013 n. 35 e ss.mm. , la aliquota di base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

1. E' fatto obbligo in capo ai soggetti passivi del tributo dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo, in particolare :

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche residenziali possono essere acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo dal verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) **Per le utenze domestiche sia residenti che non residenti:**

- i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante intestatario ;
- l'ubicazione , specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- la superficie e la destinazione (es, abitazione, garage ecc) d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

b) **Per le utenze non domestiche :**

- i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale o denominazione , codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree , i dati del proprietario/i dell' immobile ;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni ;
- per i soggetti produttori di rifiuti assimilati agli urbani o diversi dagli urbani , la relativa documentazione (es.formulari, contratti con soggetti smaltitori esterni) .

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all'Ufficio protocollo del Comune con le seguenti modalità:

- a) direttamente ;
- b) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata ;
- c) via fax
- d) tramite posta elettronica certificata

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti b), c), d), fa fede la data di invio.

5. **Gli uffici comunali preposti** in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, **devono invitare** il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26. Poteri del Comune

- 1.** Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso .
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni.
- 3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
- 4.** Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27. Accertamento

- 1.** L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., il relativo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata .
- 2.** L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazioni, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con l'avvertenza che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3.** Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 4.** Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa di riferimento anche regolamentare del Comune .

Art. 28. Sanzioni

- 1.** In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- 2.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- 3.** In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 26, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 5.** Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
- 6.** Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni

amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per ogni anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 28, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 30. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale per ogni anno di imposta di riferimento .

2. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 31. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 32. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 33. Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto

dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, nei limiti di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sulle entrate .

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 35. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 36. Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 37. Disposizioni per l'anno 2013

1. Si applicano le disposizioni stabilite con Decreto LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 – e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

| Utenze non domestiche – Comuni fino a 5.000 abitanti | |
|---|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante . |
| 21 | Discoteche, night club |

ALLEGATO B

tabelle coefficienti per la attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche (KA e KB) e alle utenze non domestiche (KC e KD) .

Tabella 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

| Numero componenti del nucleo familiare | Comuni con popolazione < 5.000 abitanti Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare | | |
|---|--|--------|------|
| | NORD | CENTRO | SUD |
| 1 | 0,84 | 0,82 | 0,75 |
| 2 | 0,98 | 0,92 | 0,88 |
| 3 | 1,08 | 1,03 | 1,00 |
| 4 | 1,16 | 1,10 | 1,08 |
| 5 | 1,24 | 1,17 | 1,11 |
| 6 o più | 1,30 | 1,21 | 1,10 |

Tabella 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

| Numero componenti del nucleo familiare | Comuni Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare | | |
|---|---|---------|-------|
| | minimo | massimo | medio |
| | 1 | 0,6 | 1 |
| 2 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| 3 | 1,8 | 2,3 | 2 |
| 4 | 2,2 | 3 | 2,6 |
| 5 | 2,9 | 3,6 | 3,2 |
| 6 o più | 3,4 | 4,1 | 3,7 |

Tabella 3b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni fino a 5000 abitanti | | Kc Coefficiente potenziale produzione | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| | | Nord | | Centro | | Sud | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,32 | 0,51 | 0,34 | 0,66 | 0,29 | 0,52 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti | 0,67 | 0,80 | 0,70 | 0,85 | 0,44 | 0,74 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,38 | 0,63 | 0,43 | 0,62 | 0,66 | 0,75 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,30 | 0,43 | 0,23 | 0,49 | 0,34 | 0,52 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,07 | 1,33 | 1,02 | 1,49 | 1,01 | 1,55 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,80 | 0,91 | 0,65 | 0,85 | 0,85 | 0,99 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,95 | 1,00 | 0,93 | 0,96 | 0,89 | 1,20 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,00 | 1,13 | 0,76 | 1,09 | 0,90 | 1,05 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 0,55 | 0,58 | 0,48 | 0,53 | 0,44 | 0,63 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 0,87 | 1,11 | 0,86 | 1,10 | 0,94 | 1,16 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,07 | 1,52 | 0,86 | 1,20 | 1,02 | 1,52 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,72 | 1,04 | 0,68 | 1,00 | 0,78 | 1,06 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,92 | 1,16 | 0,92 | 1,19 | 0,91 | 1,45 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,43 | 0,91 | 0,42 | 0,88 | 0,41 | 0,86 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55 | 1,09 | 0,53 | 1,00 | 0,67 | 0,95 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 4,84 | 7,42 | 5,01 | 9,29 | 5,54 | 8,18 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3,64 | 6,28 | 3,83 | 7,23 | 4,38 | 6,32 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1,76 | 2,38 | 1,91 | 2,66 | 0,57 | 2,80 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,54 | 2,61 | 1,13 | 2,39 | 2,14 | 3,02 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 6,06 | 10,44 | 6,58 | 10,89 | 0,34 | 10,88 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,04 | 1,64 | 1,00 | 1,58 | 1,02 | 1,75 |

Tabella 4a
Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

| Attività per comuni > 5000 abitanti | | Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | NORD | | CENTRO | | SUD | |
| | | min | max | min | max | min | max |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 3,28 | 5,50 | 3,98 | 5,65 | 4,00 | 5,50 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 2,50 | 3,50 | 3,60 | 4,25 | 2,90 | 4,12 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 4,20 | 4,90 | 4,00 | 4,80 | 3,20 | 3,90 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6,25 | 7,21 | 6,78 | 7,45 | 5,53 | 6,55 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 3,10 | 5,22 | 4,11 | 6,18 | 3,10 | 5,20 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 2,82 | 4,22 | 3,02 | 5,12 | 3,03 | 5,04 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 9,85 | 13,45 | 9,95 | 14,67 | 8,92 | 12,45 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 7,76 | 8,88 | 7,80 | 10,98 | 7,50 | 9,50 |
| 9 | Case di cura e riposo | 8,20 | 10,22 | 8,21 | 13,55 | 7,90 | 9,62 |
| 10 | Ospedali | 8,81 | 10,55 | 7,55 | 15,67 | 7,55 | 12,60 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 8,78 | 12,45 | 8,90 | 13,55 | 7,90 | 10,30 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 4,50 | 5,03 | 4,68 | 7,89 | 4,20 | 6,93 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 8,15 | 11,55 | 8,45 | 11,26 | 7,50 | 9,90 |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 9,08 | 14,78 | 8,85 | 13,21 | 8,88 | 13,22 |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 4,92 | 6,81 | 6,66 | 7,90 | 4,90 | 8,00 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 8,90 | 14,58 | 9,90 | 14,63 | 10,45 | 14,69 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 8,95 | 12,12 | 9,00 | 10,32 | 10,45 | 13,21 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 6,76 | 8,48 | 6,80 | 9,10 | 6,80 | 9,11 |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 8,95 | 11,55 | 8,02 | 11,58 | 8,02 | 12,10 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,13 | 7,53 | 2,93 | 8,20 | 2,90 | 8,25 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50 | 8,91 | 4,00 | 8,10 | 4,00 | 8,11 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 45,67 | 78,97 | 29,93 | 90,55 | 29,93 | 90,50 |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie | 39,78 | 62,55 | 24,60 | 39,80 | 22,40 | 55,70 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 32,44 | 51,55 | 22,55 | 64,77 | 22,50 | 64,76 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 16,55 | 22,67 | 13,72 | 21,55 | 13,70 | 21,50 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 12,60 | 21,40 | 13,70 | 21,50 | 13,77 | 21,55 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 58,76 | 92,56 | 38,90 | 98,96 | 38,93 | 98,90 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 12,82 | 22,45 | 13,51 | 18,20 | 14,53 | 23,98 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 28,70 | 56,78 | 32,00 | 60,50 | 29,50 | 72,55 |
| 30 | Discoteche, night club | 8,56 | 15,68 | 6,80 | 16,83 | 6,80 | 16,80 |